



COMUNE di SANGINETTO

PROVINCIA di COSENZA

VIA GIACOMO MATTEOTTI - TEL.0982/970709 - FAX 0982/970810 - PARTITA IVA/CF 00401810783

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

| | |
|-----------------|---|
| N. 7 Del Reg. | OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA E DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI -TASI- ANNO 2014 -ESAME ED APPROVAZIONE.= |
| DATA 09/09/2014 | |

L'anno 2014, il giorno 9 del mese di settembre, alle ore 16,07- nella sala delle adunanze dell'Edificio ex Scuola Media di Sangineto Centro – TERZO PIANO
 Alla prima convocazione in sessione straordinaria prot. n. 0004280 del 05/09/2014 che è stata partecipata ai Signori consiglieri a norma di legge risultano all'appello nominale:

| N.ORD | CONSIGLIERI | PRESENTE | ASSENTE | N.ORD | CONSIGLIERI | PRESENTE | ASSENTE |
|-------|------------------------|----------|---------|-------|------------------------|----------|---------|
| 1 | GUARDIA MICHELE | X | | 6 | TERRANOVA MAURIZIO | X | |
| 2 | LALIA ANTONIO | X | | 7 | PALERMO ROBERTO | X | |
| 3 | GROSSO ARMANDO | X | | 8 | PALERMO ROSARIO PIETRO | | X |
| 4 | GROSSO PIERA VALENTINA | | X | 9 | CATALDO FRANCESCO | X | |
| 5 | PISANI ANDREA MARIA | X | | 10 | TODARO FEDERICO | X | |

ASSEGNATI N. 10 IN CARICA N. 10

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza l'avv. Michele GUARDIA nella sua qualità di PRESIDENTE

LA SEDUTA E' PUBBLICA Partecipa alla riunione il Segretario Comunale **DR. Gianpaolo SANTOPAULO**

-RELAZIONA L'ARGOMENTO IL CONSIGLIERE /ASSESSORE PISANI

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta allegata al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto :
"DETERMINAZIONE ALIQUOTA E DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI -TASI- ANNO 2014 -ESAME ED APPROVAZIONE".

UDITI GLI INTERVENTI, che saranno verbalizzati , successivamente nella prima riunione utile del consiglio, con apposito atto di approvazione verbali seduta precedente;

Con la seguente votazione:

PRESENTI N. 8
VOTI FAVOREVOLI N. 6
VOTI CONTRARI N 00
ASTENUTI N. 02 (Cataldo Francesco – Todaro Federico)
DELIBERA

1. Di approvare, come approva, nella sua interezza, la proposta di deliberazione avente ad oggetto :
“DETERMINAZIONE ALIQUOTA E DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI -TASI- ANNO 2014 -ESAME ED APPROVAZIONE che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

Su proposta del Presidente sull'immediata eseguibilità

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESENTI N. 8
VOTI FAVOREVOLI N. 6
VOTI CONTRARI N 00
ASTENUTI N. 02 (Cataldo Francesco – Todaro Federico)

DELIBERA

2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

LA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE LETTA , APPROVATA E SOTTOSCRITTA

IL SEGRETARIO
F.TO Dr. Gianpaolo SANTOPAULO

IL PRESIDENTE
F.TO AVV. MICHELE GUARDIA

**LA PRESENTE E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE E SI RILASCIA PER USO AMMINISTRATIVO
E DI UFFICIO .**



Ufficio amministrativo – affissione atti albo Pretorio

LA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE affissa all'albo pretorio per n. 15 giorni consecutivi a partire dal 09/09/2014, N.624 COME PRESCRITTO DALL'ART. 124 Comma 1 decreto legislativo n. 267/2000

Dalla Sede Comunale, 09/09/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DR. Gianpaolo SANTOPAULO



COMUNE DI SANGINETO
PROVINCIA di COSENZA

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - PER L'ANNO 2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dall'01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione,...., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili";

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

CONSIDERATO che:

1. con i decreti del Ministro dell'Interno del 19/12/2013 e del 13/02/2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 era stato dapprima differito al 28 febbraio e successivamente al 30 aprile 2014;
2. con decreto del Ministro dell'Interno del 29/04/2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 è stato ulteriormente differito al 31 luglio 2014;
3. che con decreto del Ministero dell'interno del 18/07/2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 è stato ulteriormente differito al 30 settembre 2014;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

RICHIAMATO il Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale unica (IUC), comprendente anche la componente del tributo per i servizi indivisibili (TASI), approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 6 del 9/9/2014 ;

RILEVATO che:

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l'abitazione principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68;
- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e che, nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura del 10 % dall'utilizzatore e del 90% dal possessore, secondo quanto previsto dall'articolo 47 del regolamento comunale TASI, in base a due autonome obbligazioni tributarie;

- nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

TENUTO CONTO che:

- il comma 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura dell'1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del Tributo fino all'azzeramento;
- il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;
- in base al comma di cui sopra, per il solo anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- il Comune può, per l'anno 2014, superare i limiti di cui sopra per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite dell'1 per mille;
- a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

RILEVATO che in base all'art. 53 del regolamento comunale TASI il tributo è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali; sono riportati di seguito i costi dei servizi previsti per l'anno 2014 alla cui copertura concorre la Tasi:

| Servizio | Voci di costo | Importo previsto 2014 (€) |
|------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| ILLUMINAZIONE PUBBLICA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | € 93.000,00 |
| ILLUMINAZIONE PUBBLICA | APPALTO | € 12.826,00 |
| VIABILITA' | APPALTO | € 7.260,00 |

- a decorrere dall'01/01/2014, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013, l'Imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9, alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008, alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, all'unico immobile posseduto e non concesso in locazione del personale delle forze armate, di polizia nonché del Corpo dei vigili del fuoco ecc. di cui alla lettera d) del citato comma 2 dell'art. 13 D.L. 06/12/2011, n. 201;
- a decorrere dall'01/01/2014 sono esenti dall'Imposta Municipale Propria, ai sensi del comma 9-bis, dell'art. 13, del D.L. 06/12/2011, n. 201, come modificato dall'art. 2, comma 2, let. a) del D.L. 31/08/2013, n. 102, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali;
- **tutte le fattispecie appena richiamate non sono invece esenti dalla TASI;**

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2014, nella misura seguente:

1. **Aliquota Tasi dell'1,9 per mille per le abitazioni principali diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze**, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall'articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011 e s.m.i;

2. **aliquota Tasi dell'1,0 per mille per le abitazioni principali di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze**, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall'articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011 e s.m.i;

3. **Aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti**;

schematizzando:

| | | |
|---|--|----------------------|
| 1 | Abitazione principale diversa da A1, A8, A9 e relative pertinenze | 1,9 per mille |
| 2 | Abitazione principale di cui alle categorie catastali A1, A8, A9 e relative pertinenze | 1 per mille |
| 3 | Altri fabbricati e aree edificabili | Aliquota 0 |

RITENUTO, inoltre, di non applicare alcuna detrazione;

DATO ATTO che nel caso in cui l'abitazione principale sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale la Tasi è dovuta dal detentore nella misura del 10% dell'imposta complessivamente dovuta per l'abitazione. La restante parte è a carico del titolare del diritto reale;

TENUTO CONTO che le aliquote anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n.147,

CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2014 ammonta ad € 55.061,00 con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 48,69 %,

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede che: "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997";

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio finanziario;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

DELIBERA

DI APPROVARE per l'anno 2014 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI):

- 1) **Aliquota Tasi dell'1,9 (unovirgolanove) per mille per le abitazioni principali diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze**, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall'articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011 e s.m.i;
- 2) **aliquota Tasi dell'1,0 (uno) per mille per le abitazioni principali di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze**, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall'articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011 e s.m.i;

3) **Aliquota zero (0) per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti;**

schematizzando:

| | | |
|---|--|---------------|
| 1 | Abitazione principale diversa da A1, A8, A9 e relative pertinenze | 1,9 per mille |
| 2 | Abitazione principale di cui alle categorie catastali A1, A8, A9 e relative pertinenze | 1 per mille |
| 3 | Altri fabbricati e aree edificabili | Aliquota 0 |

RITENUTO, inoltre, di non applicare alcuna detrazione;

DI DARE ATTO che:

- le aliquote sopra stabilite rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147;
- che nel caso in cui l'abitazione principale sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale la Tasi è dovuta dal detentore nella misura del 10% dell'imposta complessivamente dovuta per l'abitazione. La restante parte è a carico del titolare del diritto reale;
- il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura dei costi dei servizi indivisibili sopra indicati pari al 48,69%;

DI INVIARE entro il 10 settembre, ai sensi del comma 688 art. 1 della legge n. 147 del 27/12/2013, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;

DI TRASMETTERE, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito D.M., le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014.

DI INSERIRE nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l'ANCI;


DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 Comma 4 Decreto Legislativo n. 267/2000

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO "DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - PER L'ANNO 2014." SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE.

SANGINETO 02/09/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI
DOTT.SSA ROMINA DE LUCA

A circular official stamp is partially visible, overlapping the signature. The stamp contains text that is mostly illegible but appears to include 'COMUNE' and 'SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI'. A handwritten signature in black ink is written over the stamp and extends downwards.